FINANZIARIA 2007 – DECRETO COLLEGATO legge 286/06

NORMATIVA

- DL 03/10/2006
 n° 262 convertito in
 Legge n.286 del 24/11/2006
 (G.U. n.277 del 28/11/2006)
- In vigore dal 29/11/2006

PRASSI

- AGENZIA DELLE DOGANE
 nota 04/10/2006
 n° 3440V

PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PAESI “BLACK LIST” (art.1, comma 6)

- Viene esteso il regime di indeducibilità delle spese riferite ad operazioni effettuate con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata alle prestazioni di servizi rese da professionisti residenti nei suddetti Paesi (art 110 comma 12-bis Tuir)

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATI DA ATLETI CON SOCIETA' DI CALCIO PROFESSIONISTICHE (ART. 1 comma 7)

- Le Società di calcio professionistiche devono inviare all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, oltre ai Contratti di acquisizione delle prestazioni professionali dei calciatori professionisti (con i contratti riguardanti i compensi previsti per tali prestazioni) anche i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti e per i quali la Società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.
- Modalità, termini e contenuti saranno previsti con apposito decreto

SCONTRINI e RICEVUTE FISCALI: mancata emissione / sanzioni amministrative (art. 1, commi da 8 a 8 ter)

- Sospensione dell'attività da 3 gg a 1 mese se sono contestate **tre distinte** violazioni nel corso di un quinquiennio
- Il provvedimento di sospensione emesso dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate è **immediatamente esecutivo** e va notificato, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata la terza violazione
- La sospensione viene assicurata con apposizione di "sigillo" da parte degli Organi procedenti e sottoposto al controllo della Gdf

ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONE DI VEICOLI (art. 1 commi da 9 a 12)

ACQUISTI NTRACOMUNITARI

- Immatricolazione o successiva voltura dovranno essere accompagnate da Mod. F24 con indicate num. di telaio del veicolo e l'Iva assolta in occasione della prima cessione interna

IMPORTAZIONI

- Nel caso di veicoli importati è necessario presentare la bolletta doganale attestante l'assolvimento dell'Iva, oppure l'eventuale utilizzo del plafond da parte dell'importatore.

Contrasto Lavoro nero, gioco illegale e frodi (art. 1 comma 14)

- Lotta all’evasione, all’elusione e al lavoro nero

CONTRIBUENTI MOROSI PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO SUP. AD € 25.000,00 (art. 2 comma 7)

- Al fine di rendere più efficiente la riscossione dei tributi iscritti a ruolo, il nuovo art. 25 bis Dl 223/06, prevede che in caso di morosità per importi complessivamente superiori ad € 25.000,00, gli Agenti della riscossione possono procedere ad accessi,ispezioni e verifiche ex art. 33 Dpr 633/72 e art. 53 Dpr 600/72 al fine di acquisire copia della documentazione utile a comprovare l'esistenza di crediti nei confronti dei terzi di cui i debitori morosi sono titolari

Riscossione: DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO DEBITORE (art. 2 comma 8)

- Si tratta di una norma che offre al Fisco strumenti più stringenti.
- Il Terzo, debitore del contribuente moroso, deve rispondere all'Agente della riscossione per iscritto indicando tutte le somme da esso dovute al contribuente moroso
- Pesanti sanzioni sono previste in caso di mancata risposta entro 30 gg o in caso di risposta incompleta (sanzione min. 2.065,00 max 20.658,00)
- Per reperire tutti i documenti che provino l'esistenza di un credito del contribuente moroso verso un terzo, gli Agenti possono esercitare gli stessi poteri istruttori dell'Agenzia delle Entrate qualora le somme iscritte a ruolo superino € 25.000,00 (in sostanza potranno effettuare accessi, reperire fatture, contratti etc.)

ITER DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO

1) Notifica cartella di pagamento
2) Il contribuente non paga nei 60 gg
3) L'Agente della riscossione acquisisce informazioni, anche consultando Istituti di Credito per ottenere in via coattiva informazioni su c/c o dossier titoli intestati al contribuente, può accedere in azienda per individuare un terzo debitore del contribuente iscritto a ruolo
4) Individuato il terzo, l'Agente della riscossione chiede a questi di indicare per iscritto in modo dettagliato le somme dovute
5) Il terzo, deve rispondere entro 30 gg.
6) Se il terzo non risponde o la risposta è incompleta scatta la sanzione da 2.065,00 a 20.658,00 con riduzione della metà se la risposta viene inoltrata entro 15 gg.
7) Se il terzo risponde, l'Agente della Riscossione notifica al terzo l'obbligo di pagare direttamente al Fisco le somme dovute al contribuente moroso senza citazione davanti al Giudice dell'esecuzione
8) Se il terzo non paga l'Agente della riscossione attiva la procedura ordinaria (artt. 543 e segg CPC) con citazione davanti al Giudice dell'esecuzione

COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA CON ISCRIZIONI A RUOLO (art. 2 commi 13-14)

- E' introdotto nell'ambito del Dpr 602/73 l'articolo 28-ter che disciplina il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.

 In particolare l'Agenzia delle Entrate in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, se riscontra che il beneficiario risulta avere una iscrizione a ruolo, segnala telematicamente all'Agente della riscossione tale situazione.

 L'Agente della riscossione notifica al contribuente moroso iscritto a ruolo una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo la relativa azione di recupero ed invitando nel contempo il contribuente moroso a rispondere entro 60 gg se accettare o meno la proposta

INDEDUCIBILITA' AMMORTAMENTO DEI TERRENI (art. 2 comma 18)

- Il DL 223/06 all'art. 36 comma 7 ha previsto l'obbligo di calcolare le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sul costo al netto del valore delle aree sulle quali insiste il fabbricato e di quelle pertinenziali rendendo di fatto indeducibili le quote di ammortamento calcolate su dette aree.
- Il Decreto 262/06 ha modificato la norma di cui sopra stabilendo che:

 a) non è più obbligatoria la perizia di stima;

 b) se acquistato autonomamente si assume il costo indicato in Bilancio;

 c) se non individuato a Bilancio si assume il 20% (30% per i fabbricati industriali) del valore complessivo esposto nel Bilancio chiuso al 31/12/2005 senza tener conto di costi incrementativi e rivalutazioni.

 d) IMMOBILI IN LEASING: anche per i canoni leasing la limitazione riguarda limitatamente alla quota capitale.

CESSIONI DI IMMOBILI TRA PRIVATI: TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI (art.2 comma 21)

- In caso di cessioni di immobili acquistati/costruiti da non più di cinque anni o di terreni edificabili da parte di PERSONE FISICHE (PRIVATI) l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è innalzata dal 12,50% al **20%** (il DDL collegato alla Finanziaria prevede un ulteriore aumento al 22%)

PERDITE D'IMPRESA: Riporto illimitato (art.2 comma 22)

- Riporto illimitato delle perdite dei primi tre periodi d'imposta solo nel caso di **nuovi soggetti e nuove attività**

 I primi tre periodi di imposta decorrono dalla data di costituzione e con riferimento ad una nuova attività produttiva.

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE/RICEVUTA FISCALE

(art. 2 comma 30)

I soggetti (negozianti, pubblici esercizi, albergatori etc) tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi sono comunque obbligati alla emissione dello scontrino/ricevuta fiscale nonché della fattura su richiesta del cliente.

Sono esclusi da tale previsione e pertanto restano esonerati dalla emissione dello scontrino/ricevuta fiscale le imprese della grande distribuzione commerciale che operano con punti vendita definiti “media e grande struttura” di vendita (superficie sup. a Mq. 150 se punto vendita situato in Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero superiore a Mq. 250 se situato in Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti

DONAZIONI E SUCCESSIONI (Art. 2 COMMA 47)

Torna l'imposta sulle **successioni** (sia pure modificata in alcuni punti) e l'imposta sulle **donazioni** introdotta dal Dlgs. 31/10/1990 n.346 sui trasferimenti a titolo gratuito e sulla costituzione dei vincoli di destinazione

IMPOSTA SUCCESSIONI

Muta la determinazione della base imponibile che viene ora riferita alla somma algebrica dei rapporti attivi e passivi dimessi dal Defunto.
In presenza di immobili dal valore (rendita catastale x coeff. di aggiornamento) si defalca il mutuo che grava sul bene.
I titoli di Stato non sono tassati e non concorrono a formare l'attivo ereditario (art.12 comma 1 lett. h ed i dlgs. 346/90)

ALIQUOTE PER TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE:

- a coniuge o parenti in linea retta 4% con franchigia 1.000.000,00
- a Parenti fino al 4^ grado – affini 6% senza franchigia
- a altri soggetti 8% senza franchigia

IPOTECARIE:
2% sul valore catastale immobile oppure € 168,00 se prima casa
CATASTALI:
1% sul valore catastale immobile oppure € 168,00 se prima casa

IMPOSTA DONAZIONI

ALIQUOTE PER TRASFERIMENTI PER ATTI DI LIBERALITA':

- **a coniuge o parenti in linea retta** 4% sul valore dei beni donati (per immobili è il valore catastale) con franchigia 1.000.000,00
- **a Parenti fino al 4^ grado – affini** 6% sul valore dei beni donati (per immobili è il valore catastale) senza franchigia
- **a altri soggetti** 8% sul valore dei beni donati (per immobili è il valore catastale) senza franchigia

IPOTECARIE:

2% sul valore catastale immobile donato oppure € 168,00 se prima casa

CATASTALI:

1% sul valore catastale immobile donato oppure € 168,00 se prima casa

DONAZIONI INDIRETTE

Si ha donazione indiretta in tutti i casi in cui si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un impoverimento del disponente senza che sia stipulato per atto pubblico quindi senza donazione formale.
Si ritiene siano applicabili le aliquote sopra indicate.

QUANDO SI SFUGGE ALLA TASSAZIONE:

Non si applica imposta di donazione per atti che già scontano imposte di registro o Iva e concernenti trasferimenti immobiliari ovvero trasferimenti di aziende

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE:

E' possibile dichiarare che nell'ambito di una compravendita immobiliare la provvista di denaro deriva da terzi (es:genitori) e ciò senza temere ulteriore tassazione rispetto a quella che afferisce il trasferimento a titolo oneroso